



Enti locali & Federalismo



IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

In consiglio dei ministri il decreto legislativo che recepisce le norme comunitarie

Appalti pubblici con e-fattura Dal 18/4/2019 per chi opera con stato, regioni, enti locali

DI CRISTINA BARTELLI
E VALERIO STROPPA

Partirà il 18 aprile 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica europea negli appalti pubblici. Chi opera con lo Stato, le autorità regionali o locali e gli altri organismi di diritto pubblico da esse costituiti dovrà elaborare e trasmettere i documenti fiscali in formato conforme alle

Di fatto la novità si basa sugli stessi principi che ha portato il legislatore italiano a introdurre la fatturazione elettronica, prima solo nei confronti della p.a. e poi, dal 2019, anche nelle operazioni tra privati: contrasto all'evasione, stimolo della compliance, minori costi, dematerializzazione delle procedure per le imprese. Sebbene la direttiva consenta alcuni margini di discrezionalità ai paesi membri, il governo ha deciso di non introdurre alcuna soglia di importo delle fatture, ritenendo che le nuove norme debbano applicarsi indistintamente a tutti i documenti

fiscali diretti alle p.a.. La scelta, spiega la relazione illustrativa al provvedimento, è volta a garantire uniformità di gestione di tutte le e-fatture. Viceversa, per i contratti sopra soglia risulterebbe possibile utilizzare tanto il formato nazionale FatturaPA quanto i formati europei, mentre per i contratti sotto soglia solo quelli nazionali, con conseguenti complicazioni amministrative e gestionali (e quindi maggiori costi).

L'articolo 3 dello schema di dlgs voluto dal ministro per gli affari esteri Enzo Moavero Milanesi rimanda a un provvedimento dell'Agenzia delle en-

trate la definizione delle regole tecniche relative alla gestione delle fatture elettroniche conformi allo standard Ue. Tra le quali la Core invoice usage specification (Cius) per il contesto nazionale italiano, alle quali le fatture «all'europea» dovranno essere allineate. Ad ogni modo, sempre nell'ottica di agevolare gli operatori economici, l'esecutivo ritiene che le fatture dovranno viaggiare attraverso il SdI, il sistema di interscambio già utilizzato per la trasmissione delle fatture dirette alla p.a.. In tale ottica, tuttavia, l'infrastruttura telematica dovrà essere aggiornata e arricchita con

la funzione di traduzione delle fatture elettroniche compatibili con i formati europei. Restano invariate le procedure di ricezione delle fatture e di inoltramento delle stesse ai cessionari/committenti (regole che variano a seconda che la controparte sia essa stessa una p.a. oppure un privato). Alla luce di ciò, evidenziano i tecnici di palazzo Chigi, «si ritiene che i soggetti non pubbliche amministrazioni che rivestono ruolo di stazioni appaltanti debbano essere censiti in iPA, con un attributo che, alla stregua dei gestori dei pubblici servizi, li distingua dai soggetti p.a.».



Enzo Moavero Milanesi

standard Ue. Un anno in più di tempo per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali: per le p.a. che non sono autorità governative centrali gli obblighi di e-fattura scatteranno dal 18 aprile 2020. Restano esclusi dalla portata operativa della nuova disciplina i contratti di appalto dichiarati segreti o che devono essere accompagnati da speciali misure di sicurezza. E quanto stabilisce lo schema di dlgs che recepisce la direttiva 2014/55/UE, ieri all'esame preliminare del consiglio dei ministri.

La direttiva prevede che gli stati membri devono adottare entro il 27 novembre 2018 i provvedimenti legislativi e amministrativi per trasporre negli ordinamenti nazionali l'obbligo per le p.a. di accettare e gestire negli appalti solo fatture elettroniche conformi agli standard definiti dalla norma europea. In termini tecnici, il riferimento è a un modello semantico comune e a due sintassi utilizzabili, la Cross Industry Invoice Xml dell'Un/Cefact e la Ubl (Iso/Iec 19845:2015). Semplificando, il contenuto informativo è del tutto equivalente a quello già in uso a livello nazionale con il formato FatturaPA, ma cambia la modalità di rappresentazione.

QUATTORRUOTE

Censimento infrastrutture fallimentare

Un caos di dati, raccolti frettolosamente senza criteri omogenei. È questo l'esito del censimento delle infrastrutture a rischio, avviato dal governo il 17 agosto, pochi giorni dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova. Un censimento che secondo *Quattoruote* è da considerarsi un flop. Nel numero in edicola oggi il mensile ha effettuato un primo monitoraggio delle segnalazioni inviate dagli enti. Alla base del fallimento ci sarebbe il poco tempo (solo 15 giorni) lasciato alle società autostradali, all'Anas e agli enti territoriali (regioni, province e comuni) per l'invio dei dati. A fronte di una richiesta generica, le risposte pervenute sono state le più disparate: c'è chi ha elencato tutte le infrastrutture di propria competenza, chi si è limitato a quelle realmente bisognose d'interventi e chi ha ignorato del tutto la richiesta. In ogni caso, la mole d'informazioni giunte al ministero e la loro disomogeneità renderà necessario, secondo le informazioni raccolte da *Quattoruote*, un nuovo e meglio organizzato censimento, destinato ad alimentare la futura banca dati delle infrastrutture.

A MILANO

Consolidato con utili per 163 mln

Chiude con un risultato di esercizio di 163 milioni di euro il bilancio consolidato 2017 del comune di Milano. La giunta, guidata dal sindaco Beppe Sala, ha presentato i conti del «gruppo» comunali, ossia dell'amministrazione e degli enti, aziende, società controllate e partecipate. Il risultato di esercizio dopo le imposte, che ammontano a 49 milioni di euro, è di 113,7 milioni di euro. L'attivo circolante ammonta a oltre 4,5 miliardi e le immobilizzazioni a oltre 12,5 miliardi. Il patrimonio netto raggiunge gli 8 miliardi di euro. «La fotografia del bilancio consolidato», ha dichiarato l'assessore al bilancio Roberto Tasca, «evidenzia la situazione solida in cui si trova il gruppo comune di Milano. Tuttavia Milano continua a fare molto di più della sua parte, versando risorse crescenti agli altri comuni, ricevendone sempre meno dallo Stato. La situazione di incertezza economica del Paese innalza il costo del debito e rende problematica la definizione degli equilibri finanziari».

Ctr Perugia: niente imposta pubblicità

Poste, le insegne sono esentasse

DI SERGIO TROVATO

Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità le insegne di Poste italiane installate negli uffici postali. Le dimensioni delle diverse insegne installate nello stesso ufficio vanno sommate e considerate un unicum ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale, a condizione che non superino la misura massima di 5 metri quadrati fissata dalla legge. E invece soggetta a imposizione la pubblicità dei prodotti finanziari, quali i buoni fruttiferi postali, le polizze vita, i titoli obbligazionari e via dicendo, perché ha la finalità di reclamarli e promuoverli per acquisire potenziali clienti. Lo ha stabilito la Ctr Perugia, seconda sezione, con la sentenza 346 del 9 agosto 2018. Per i giudici d'appello, le insegne di esercizio contenente l'indicazione Poste italiane non sono soggette a imposizione e vanno considerate in maniera unitaria. Dunque, la superficie finale «è data dalla sommatoria delle superfici effettive di ogni singola insegna». La pluralità di insegne presso ogni singolo ufficio postale, che hanno lo stesso contenuto e che identificano lo stesso soggetto passivo, deve essere valutata come un «unicum», come se si trattasse di una sola

insegna. E non va assoggettata a imposizione se la superficie complessiva risulta inferiore a 5 metri quadrati, poiché al di sotto del limite per il quale ex lege deve essere riconosciuta l'esenzione. Nella sentenza, infatti, viene richiamato l'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 507/1993, in base al quale l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività dell'impresa, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Nel caso di specie, secondo la commissione regionale, le insegne riproducono la denominazione dell'impresa che svolge l'attività commerciale, e «indicano la sede ove si svolge l'attività delle ricorrenti Poste». Il trattamento agevolato va invece escluso per la pubblicità di «prodotti finanziari, quali ad es. buoni fruttiferi postali, polizze vita, titoli obbligazionari», il cui fine è quello «di far conoscere e convogliare potenziali clienti verso tali forme di investimenti».

Supplemento a cura
di FRANCESCO CERISANO
fcerisano@class.it